



COMUNE DI SILVI

REGOLAMENTO PER I RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E COMITATI DI QUARTIERE

Art. 1) Statuto dei Comitati di Quartiere

1. I Comitati di Quartiere sono espressione libera e volontaria dei cittadini del quartiere e si configurano come organismi privi di caratterizzazioni e orientamenti partitici;

2. L'Amministrazione Comunale ne riconosce il ruolo di rappresentanza dei cittadini promotori della partecipazione attiva del quartiere, se il comitato risulta eletto a suffragio universale e diretto con la partecipazione elettorale di almeno 100 elettori per Quartiere, secondo un procedimento democratico e apartitico, fermo restando tutti i diritti in capo ai cittadini presenti sul territorio comunale, stabiliti dal DLgs n°267/2000 (T.U.E.L.);

3. A tale scopo ciascun Comitato si dota di uno Statuto, di un regolamento interno e un Codice Etico, che siano votati dall'Assemblea dei cittadini del Quartiere che assicuri democraticità interna e metodo democratico;

In particolare, ciascuno Statuto dovrà prevedere i seguenti punti:

- Data di costituzione;
- Modalità delle elezioni del Presidente, del Vice-Presidente e Organo Direttivo e assicuri che nelle liste dei candidati, nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, secondo i principi stabiliti nello Statuto Comunale all'Art.3) comma 3;
- Territorio di competenza, tenuto conto che i comitati nascenti, non prevarichino i territori dei comitati se già esistenti;
- Finalità e compiti del Comitato di Quartiere;
- Organi interni: Assemblea di Quartiere, Presidente del Comitato, Vice-Presidente, membri del Direttivo, Segretario, Tesoriere e loro competenze;
- Modalità e tempi di convocazione del Direttivo;

- Motivi di esclusione delle candidature e decadenza degli eletti, nei casi previsti nel successivo Art.2) del presente Regolamento;
- Destinazione dei beni in caso di scioglimento;
- Assemblea di quartiere: modalità/tempi di convocazione;

4. Nelle assemblee dei comitati, se richiesto dal Comitato, può partecipare il Sindaco e/o suo delegato, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale;

Art.2) Cause di esclusione e decadenza

1. Al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità, secondo l'Art 39) dello Statuto Comunale, si prevedono cause di esclusione delle candidature a Presidente di Comitato e per l'Organo Direttivo, ovvero, la decadenza degli eletti, nei casi di seguito elencati:

- a) Coloro che non abbiano compiuto i 18 anni al momento delle candidature;
- b) Coloro che abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna penale ovvero provvedimenti di misure preventive e che non rispettino il Codice Etico dei Comitati;
- c) Coloro che ricoprono incarichi istituzionali ad ogni livello pubblico, di Partito e/o Movimenti civici di carattere nazionale, regionale, e/o locale che siano riconosciuti;
- d) Coloro che presentata candidatura alle elezioni europee, politiche, regionali e amministrative, decadono dal ruolo ricoperto nell'Organo Direttivo, nonché nello stesso, l'esclusione della candidatura per i successivi 3 anni;
- e) Coloro che in forma singola o associata, titolari di personalità giuridica, abbiano per conto dell'Amministrazione Comunale in appalto opere o servizi; è rimandata all'Assemblea di Quartiere esprimere la decisione, attraverso votazione nei confronti degli eletti, nei casi in cui ci sia conflitto d'interesse, ovvero, la decadenza nelle cause riportate all'Art.2) del presente Regolamento;
- f) Coloro che hanno rapporti diretti di lavoro e/o di servizio con l'Ente Comunale;
- g) Coloro che abbiano rapporti di coniugio o di parentela entro il 1° e 2° grado, con i membri della Giunta e del Consiglio Comunale;

Art. 3) Ruolo e competenze dei Comitati di Quartiere

1. I Comitati di Quartiere sono organismi di promozione della partecipazione popolare nel quartiere. Il Comune ne riconosce e valorizza il ruolo di interlocutori per le problematiche del quartiere di riferimento. Si rapporta con il Sindaco o all'Assessore o Consigliere incaricato di competenza;

2. Il Sindaco come rappresentante dell'Amministrazione Comunale può nominare, di volta in volta un Assessore o Consigliere delegato ai rapporti con i Comitati di Quartiere, per interfacciarsi con i bisogni e le questioni inerenti i Comitati, in particolare vengono riconosciuti e valorizzati:

- 3.1 la funzione consultiva
- 3.2 la funzione propositiva e partecipativa
- 3.3 il diritto all'informazione

Art.4) La funzione consultiva

1. I Comitati di Quartiere, nella figura del Presidente del Comitato o suo delegato componente del Comitato, possono consultare l'Amministrazione Comunale attraverso appositi incontri sulle problematiche, gli interventi e le iniziative relative al territorio di competenza con particolare riguardo a:

- a) realizzazione di servizi e attività;
- b) interventi in materia di viabilità;
- c) realizzazione e trasformazione di spazi pubblici;
- d) realizzazione di iniziative nel quartiere;
- e) questioni che incidano sulla sicurezza e sull'ambiente;
- f) ogni altro problema di rilevante interesse per il quartiere;

Art.5) La funzione propositiva e partecipativa

1. I Comitati di Quartiere possono interpellare l'Amministrazione Comunale con proposte non vincolanti in ordine ad interventi, iniziative da realizzare sul proprio territorio;

2. Il Presidente del Comitato o un delegato componente dello stesso Comitato potrà indirizzare le proposte in base alla materia di competenza, al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali incaricati e al Delegato ai rapporti con i Comitati di Quartiere;

3. Il Delegato ai rapporti con i Comitati di Quartiere, nominato dal Sindaco, nella sua funzione "trasversale" coinvolge l'Amministrazione Comunale sulle richieste pervenute dai comitati, ne segue gli sviluppi e ne sollecita le risposte;

4. Ove opportuno o se richiesto dal Comitato di Quartiere, il Delegato ai rapporti con i Comitati, organizza appositi incontri, in relazione alle questioni, con il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali incaricati, uffici tecnici e organi comunali competenti;

Art.6) Il diritto all'informazione

1. L'Amministrazione Comunale informa in ordine alle richieste dei Comitati di Quartiere e in particolare:

- Assicura la risposta alle richieste avanzate dai Comitati; Le risposte negative vengono motivate, quelle positive indicano per quanto possibile i tempi di realizzazione;
- Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri incaricati di competenza e/o il Delegato ai rapporti con i Comitati di Quartiere, per quanto possibile comunicano le informazioni opportune richieste dai comitati;

Art.7) Conferenza dei Presidenti

1. La Conferenza dei Presidenti ha la funzione di raccordo tra i vari Comitati di Quartiere e l'Amministrazione Comunale. Essa è autonoma dal Comune;

2. La Conferenza dei Presidenti svolge un ruolo consultivo e/o propositivo in ordine alle problematiche di interesse comune ai Quartieri;

3. La prima adunanza della Conferenza dei Presidenti, è convocata dal Sindaco o suo Delegato, ovvero, su richiesta della maggioranza degli stessi Presidenti;

4. Nella prima adunanza utile, la Conferenza elegge tra i Presidenti dei Comitati, un Responsabile Conferenza nel suo seno, seguito da un verbale protocollato che ne attesti l'elezione e avrà il compito di informare e interfacciarsi con i Presidenti dei Comitati e l'Amministrazione Comunale, nelle questioni riguardanti la Conferenza, nella sua funzione di raccordo tra i Comitati e l'Amministrazione Comunale;

5. Nelle adunanze della Conferenza partecipa il Sindaco e/o un suo Delegato, e possono assistere ai lavori della Conferenza i cittadini membri dei Comitati interessati, senza arrecare intralcio ai lavori della Conferenza dei Presidenti;

Art.8) Contributi

1. I Comitati di Quartiere possono scegliere quale forma giuridica assumere e potranno chiedere contributi straordinari all'Amministrazione Comunale, con impegno di spesa diretto da parte del Comune o trasferiti al Comitato, in base alle disponibilità economiche del bilancio, per l'organizzazione di manifestazioni turistiche, culturali, sportive e/o di eventi che risultino di

particolare rilevanza per la comunità del proprio Quartiere, nonché la richiesta di contributi da parte delle Associazioni, secondo i principi prefissati all'Art.42) dello Statuto Comunale, recante "Contributi alle associazioni";

Art.9) Sede

L'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le disponibilità finanziari di bilancio e patrimoniali, può mettere a disposizione dei vari Comitati di Quartieri una sede adeguata, assumendone gli oneri;

Art.10) Norme di Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia, in quanto compatibili ed applicabili alle Leggi dello Stato, allo Statuto e ai Regolamenti del Comune di Silvi;

Art.11) Pubblicazione del Regolamento

Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del comune;